CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

relativo al personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e SperimentazionE PER IL secondo BIENNIO ECONOMICO 2008-2009

Il giorno 28 luglio 2010 alle ore 14.45 presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del Commissario Straordinario

Cons. Antonio Naddeo firmato

e i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

CONFEDERAZIONI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL

non firmato

Università

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione

FLC CGIL

non firmato

CISL

firmato

Università

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazion

CISL UNIVERSITA'firmato

CISL FIR firmato

UIL

firmato

Università

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione

UIL PA firmato

UIL PA firmato

CIDA

firmato

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione

FEDERMANAGER aderente CIDA firmato

CONFSAL

firmato

Università

Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione

CONFSAL FED, SNALS/UNIVERSITA'

CISAPUNI firmato

FEDERAZIONE CONFSAL UNSA firmato

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione per il secondo biennio economico 2008-2009.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA VII (DIRIGENZA DELLE UNIVERSITA' E DELLE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE)

PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008 – 2009

INDICE

art. 1 - Campo di Applicazione, durata e decorrenza del contratto

art. 2 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

art. 3 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

art. 4 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia

art. 5 - Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

art. 6 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

art. 7 - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

art. 8 - Incrementi della retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea

art. 9 - Effetti dei nuovi trattamenti economici

art. 10 - Fondi dirigenza Enea per: elemento differenziato di funzione e premi di produttività

ART. 1: Campo di Applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area di cui all'art. 2, comma 1, punto 7, del CCNQ 1/2/2008, per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006 - 2009, nel rispetto degli specifici ordinamenti e con l'eccezione dei direttori amministrativi delle Università, per quanto diversamente disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dal successivo D.M. 23 maggio 2001.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165 del 2001.

ART. 2: Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di prima fascia, definito ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 - 2007 nella misura di € 53.680,09, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sotto indicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

dal 01/01/2008 di € 57,39;

rideterminato dal 01/01/2009 in € 132,10.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di prima fascia dal 1° gennaio 2009 è rideterminato in € 55.397,39 comprensivi di tredicesima mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 52 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 5 marzo 2008 è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2009 in € 36.299,70 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 del presente articolo, contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.

ART. 3: Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All'atto del conferimento di un incarico di livello dirigenziale generale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

ART. 4: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia

1. Il fondo di cui all'art. 19 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti di prima fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 è ulteriormente incrementato del 2,27%, calcolato sul monte salari

anno 2007, relativo ai dirigenti di prima fascia, a decorrere dal 01/01/2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell'art. 17, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di prima fascia) e per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

ART. 5: Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia

1. Lo stipendio tabellare dei dirigenti di seconda fascia, definito ai sensi dell'art. 20, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 - 2007 nella misura annua lorda di € 41.968,00 comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è incrementato, con decorrenza dalle date sottoindicate, dei seguenti importi mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità:

· dal 01/01/2008 di € 23,49;

· rideterminato dal 01/01/2009 in € 103,30.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1 il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei dirigenti di seconda fascia dal 01/01/2009 è rideterminato in € 43.310,90 comprensivi di tredicesima mensilità.

3. La retribuzione di posizione parte fissa, di cui all'art. 52 (Struttura della retribuzione), comma 1, lett. c) del CCNL del 5 marzo 2008 è rideterminata a decorrere dal 01/01/2009 in € 12.155,61 annui lordi, comprensivi di tredicesima mensilità.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

5. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

6. Il nuovo stipendio tabellare di cui al comma 2 del presente articolo contiene ed assorbe le misure dell'indennità integrativa speciale negli importi in godimento dai dirigenti in servizio.

ART. 6: Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita o di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. Gli effetti del comma 1 si applicano alla retribuzione di posizione nella componente fissa e variabile in godimento.

3. I benefici economici risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del cod. civ., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonché la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati.

4. All’atto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale o al conferimento di un incarico di livello dirigenziale è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento.

ART. 7: Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia

1. Il fondo di cui all’art. 22 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia) del CCNL relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006 – 2007 è ulteriormente incrementato dell’1,45%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo ai dirigenti di seconda fascia, a decorrere dal 1/1/2009.

2. Le risorse di cui al precedente comma concorrono anche al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa definita ai sensi dell’art. 5, comma 3 (Trattamento economico fisso per i dirigenti di seconda fascia) e, per la parte che residua, sono destinate alla retribuzione di risultato.

ART. 8: Incrementi della retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea

1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea, definita, ai sensi dell’art. 30 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nella misura mensile lorda di € 3.840,76, è incrementata, con decorrenza dalle date sottoindicate, delle seguenti misure lorde mensili da corrispondere per tredici mensilità:

a) dal 1/1/2008 di € 30,44;

b) rideterminate dal 1/1/2009 in € 122,05.

2. A seguito dell'applicazione del comma 1, la nuova retribuzione minima mensile lorda per tredici mensilità a regime dei dirigenti Enea è rideterminata nella misura di € 3.962,81.

3. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 30 del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) sono incrementati con la decorrenza e nelle misure mensili lorde di seguito indicate:

FASCE	A decorrere dal 1/1/2009
Fascia A	€ 21,40
Fascia B	€ 32,30
Fascia C	€ 42,70
Fascia D	€ 64,40
Fascia E	€ 85,80

4. I minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 30 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

FASCE	A decorrere dal 1/1/2009
Fascia A	da € 359,40 a € 870,40
Fascia B	da € 900,10 a € 1.515,10
Fascia C	da € 1.543,40 a € 2.258,40
Fascia D	da € 2.317,60 a € 3.000,60

Fascia E

da € 3.090,90 a € 3.733,90

5. Gli incrementi di cui al comma 1 assorbono e comprendono gli importi erogati a titolo di indennità di vacanza contrattuale.

6. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianità, gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti in relazione a previgenti contratti collettivi nazionali, nella misura in godimento.

ART. 9: Effetti dei nuovi trattamenti economici

1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 8 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennità alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del medesimo art. 8 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del C.C. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Gli incrementi di cui all'art. 8 non hanno effetti sull'elemento di maggiorazione della retribuzione di cui all'art. 4 del CCNL 7/3/2007.

ART. 10: Fondi dirigenza Enea per: elemento differenziato di funzione e premi di produttività

1. Presso l'ENEA, sono confermati, con le modifiche di cui al presente articolo, i seguenti fondi per il trattamento economico dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 32 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007): fondo per l'elemento differenziato di funzione, fondo per i superminimi, fondo per i premi di produttività.

2. Il finanziamento dei fondi di cui al comma 1 continua ad essere assicurato con le modalità previste all'art. 32 CCNL quadriennio normativo 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e dai precedenti contratti collettivi nazionali.

3. Il fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato, a decorrere dall'1/1/2009, dello 0,74%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo alla dirigenza ENEA.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono utilizzate per il finanziamento degli incrementi dei valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione definiti ai sensi dell'art. 8, comma 3.

5. Il fondo per i premi di produttività cui al comma 1 è ulteriormente incrementato, a decorrere dall'1/1/2009, dello 0,85%, calcolato sul monte salari anno 2007 relativo alla dirigenza ENEA.